



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Rep. 5224 del 30 luglio 2019

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
(art. 2222 e ss. c.c.) INTEGRATIVO AL CONTRATTO PROT. N. 4225 del 14 luglio 2017

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di luglio presso gli uffici della Cittadella Regionale,

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito "committente"), Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giovanni Forciniti

e

la dott.ssa **Debora Nisticò**, [REDACTED]

PREMESSO

- che con decreto del Commissario n. 36 dell'11 luglio 2017 è stato conferito alla d.ssa Debora Nisticò, già tirocinante al termine del percorso formativo, incarico di collaborazione avente ad oggetto attività di supporto al Settore "Affari Generali, Giuridici ed Economici – Contenzioso" del Dipartimento 3 della Regione Calabria, anche con attività di monitoraggio finalizzata all'eliminazione di eventuali contenziosi in ordine ai rapporti degli esperti contrattualizzati da Azienda nell'ambito dei progetti affidati e prestanti attività presso i Dipartimenti regionali, con l'obiettivo di agevolare l'avvicinamento della stessa al mondo del lavoro;

- che con nota del 10 luglio 2019 prot. SIAR 258648, acquisita agli atti di Azienda in data 11 luglio 2019 con prot. 3775, i Dirigenti dei Settori "Affari Generali, Giuridici ed Economici – Contenzioso" e "Gestione Giuridica del personale" del Dipartimento "Organizzazione e Risorse umane" della Regione Calabria hanno chiesto la proroga, tra l'altro, della collaborazione della d.ssa Debora Nisticò, al fine di consentire al Settore di continuare ad avvalersi senza soluzione di continuità del supporto amministrativo della predetta professionalità, stante il proficuo impegno dalla stessa dimostrato, anche in considerazione della necessità di utilizzarla, alla luce dei curricula, per lo studio degli istituti contrattuali finalizzati alla predisposizione del nuovo contratto decentrato e nell'analisi delle problematiche derivanti dall'applicazione degli istituti stessi;

- che con decreto n. 74 del 30 luglio 2019 è stata disposta la proroga della predetta collaborazione;

Visto il contratto stipulato in data 14 luglio 2017, con prot. n. 4225 ed i successivi atti integrativi del 15 dicembre 2017 prot. 4314, del 29 giugno 2018 rep. 4599, del 31 ottobre 2018 rep. 4618 e del 29 aprile 2019 rep. 5064;

Dato atto

che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal precedente contratto che qui si richiama *per relationem*;

Rilevato

- che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla durata del contratto medesimo;
tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra individuate e costituite

si conviene e si stipula il seguente “Contratto Integrativo”:

ART.1

L’ Art. 3 (Decorrenza e Durata) del contratto sopra citato e richiamato qui *per relationem*, è modificato come segue:

- per effetto del presente **Contratto Integrativo**, la durata del contratto prot. n. 4225, stipulato in data 14 luglio 2017 e successivi atti integrativi del 15 dicembre 2017 prot. 4314, del 29 giugno 2018 rep. 4599, del 31 ottobre 2018 rep. 4618 e del 29 aprile 2019 rep. 5064 è incrementata di ulteriori 5 mesi, con termine al 31 dicembre 2019.

Resta confermato il compenso fissato in € 4.500,00 al lordo degli oneri a carico del collaboratore e oltre oneri aziendali per tutta la durata della proroga.

L’Art. 8 (Adempimenti previdenziali) viene modificato per come segue: *“Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.*

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d’opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d’opera professionali di cui all’ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche”.

ART. 2

Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



Il Collaboratore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stambic".